

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO'	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], C.F. [OMISSIS], avverso il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari del 25 maggio 2018, integrato il 6 giugno 2018, notificato il 6 giugno 2018, con la quale gli è stata applicata la sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense per mesi dodici;

Il ricorrente Avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore, Avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro, regolarmente citato, nessuno è presente;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Caia;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## FATTO

Con ricorso depositato il 14 giugno 2018, l'Avv. [RICORRENTE] impugnava il provvedimento di sospensione cautelare per mesi 12, emesso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari, a seguito della sentenza Gip del Tribunale di Nuoro n. [OMISSIS]/2016 del 13 dicembre 2016, con la quale l'Avv. [RICORRENTE] era stato condannato ad un anno di reclusione e ad euro 300 di multa per violazione dell'art. 646 c.p.

L'impugnato provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari veniva deliberato in data 25 maggio 2018, all'esito dell'udienza cautelare.

Successivamente, il 6 giugno 2018, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari integrava il predetto provvedimento, lasciando immutato il periodo di sospensione. In particolare, il Consiglio Distrettuale di Disciplina statuiva:

*“visto il provvedimento di sospensione cautelare emesso in data 25 maggio 2018, e rilevato che nello stesso non era stato indicato il termine per proporre impugnazione, a modifica ed integrazione del predetto provvedimento;*

*viste le deduzioni difensive dell'avv. [RICORRENTE] e dell'avv. [OMISSIS];*

*vista la sentenza del GIP presso il Tribunale di Nuoro n. [OMISSIS]/2016 in data 13 dicembre 2016 con la quale l'Avvocato [RICORRENTE] è stato condannato alla pena di anni uno ed euro 300,00 di multa per violazione dell'art. 646 terzo comma c.p .*

*ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art.32 primo comma lettera d del regolamento 20 febbraio 2014 del CNF*

*rilevato che i fatti contestati appaiono di rilevante gravità*

### **DELIBERA**

*la sospensione cautelare dall'esercizio della professione dell'Avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] per il periodo di mesi dodici (12)*

*con avvertimento che ai sensi dell'art. 32 comma 6 del Regolamento 21.2.2014 n. 2 del Consiglio Nazionale Forense contro il presente provvedimento interessato può proporre ricorso al C.N.F. nel termine di 20 gg dalla notifica, nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari”.*

L'Avv. [RICORRENTE] impugnava il suindicato provvedimento deducendone in primo luogo la sua illegittimità per assenza di motivazione; inoltre, ne rilevava l'ulteriore illegittimità per l'assenza di motivazione in ordine allo “*strepitus fori*” e chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con l'annullamento del provvedimento impugnato.

In data 28 settembre 2018, l'Avv. [RICORRENTE] depositava memoria difensiva con cui rilevava l'ulteriore illegittimità del provvedimento per la mancata sospensione del procedimento disciplinare, nonché per la misura massima della sospensione irrogata;

infine sottolineava che il procedimento penale era ancora pendente, essendo stato proposto appello avverso la sentenza del GUP, innanzi la Corte di Appello di Sassari.

All'udienza del 29 settembre 2018 dinanzi a Codesto Consiglio, il Collegio rinviava all'udienza del 25 ottobre 2018 per consentire all'Avv. [OMISSIS], difensore dell'incolpato, di munirsi di mandato speciale. Tale mandato è stato depositato in data 1° ottobre 2018.

All'udienza odierna, le parti presenti rassegnavano le conclusioni come da separato verbale.

### **DIRITTO**

In relazione al primo motivo di impugnazione, relativo alla dedotta assenza di motivazione del provvedimento cautelare, l'Avv. [RICORRENTE] lamenta che il Consiglio Distrettuale di Disciplina si è limitato a richiamare la sentenza di condanna emessa dal GIP del Tribunale di Nuoro per il reato di cui all'art. 646 c.p. Inoltre, il ricorrente censura l'esercizio da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina del proprio potere discrezionale in ordine all'applicazione della misura cautelare, in quanto mancherebbe, sempre secondo la tesi del ricorrente, qualsiasi riferimento al caso concreto.

Al fine di analizzare il suddetto motivo di impugnazione, è opportuno richiamare la nuova normativa in tema di sospensione cautelare (cfr. art. 60 L. 247/2012 e art. 32 Reg. CNF n.2/2014) che ha modificato la disciplina previgente statuendo il principio secondo cui la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014. È pertanto la stessa normativa che, rispetto al passato, determina i casi di applicazione della sospensione cautelare: tra questi, per quel che interessa il presente procedimento, la *“condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli... 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice”* (comma 1, art. 60 L. 247/2012 e art. 32, co. 1, lett. d).

Nel caso di specie, il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha richiamato proprio la sentenza di condanna dell'Avv. [RICORRENTE] emessa dal GIP del Tribunale di Nuoro per il reato di cui all'art. 646, comma 3, c.p. quale presupposto per l'emissione del provvedimento.

Pertanto, nel rispetto della richiamata disciplina, e nella specie dell'art. 60 della L. 247/2012 e dell'art. 32 del Regolamento CNF n. 2/2014, non è necessaria l'esposizione di ulteriori ragioni rispetto al merito della contestazione penale per l'emissione del provvedimento cautelare.

Inoltre, quanto alla contestazione relativa ad un distorto uso del proprio potere discrezionale da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina, si rileva che l'ipotesi in esame rientra tra i casi tipizzati dalla normativa.

In riferimento a tali aspetti, si sottolinea quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite:

*“Anche in seguito alla riforma professionale, la sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare... La sospensione disciplinare delineata dall'art. 60 della Legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall'art. 43, comma 3, RDL 1578/1933: mentre quest'ultima era una misura atipica, da utilizzare in casi diversi da quelli previsti dalla legge... allorquando il comportamento dell'interessato aveva generato strepitus compromettendo l'immagine dell'Avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati”* (Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017).

Il motivo di impugnazione proposto, articolato sulla base delle richiamate doglianze, si rivela, pertanto, infondato e va disatteso.

Per quanto attiene al secondo motivo di impugnazione, il ricorrente contesta l'insufficiente motivazione da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina della sussistenza del c.d. *strepitus fori*.

Sul punto, occorre in primo luogo precisare che, benché nell'art. 60 della L. 247/2012 (e nell'art. 32 Reg. CNF n. 2/2014) tra i presupposti per l'emissione del provvedimento di sospensione cautelare non vi sia il c.d. *strepitus fori*, inteso quale clamore suscitato dalle imputazioni penali nei confronti dell'avvocato, la giurisprudenza ha in maniera costante ritenuto che la mancata tipizzazione da parte della legge non esclude che il Consiglio Distrettuale di Disciplina debba - nell'esercizio della propria discrezionalità in materia - valutare l'esistenza del suscitato elemento ai fini dell'applicazione della misura cautelare.

La sussistenza dello *strepitus fori* è stata ritenuta presupposto necessario per l'emissione del provvedimento cautelare, in modo costante dalla giurisprudenza di questo Consiglio che ha sottolineato come *“secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità..., ma è comunque rimessa al potere-dovere del Consiglio Distrettuale di*

*Disciplina di valutare in concreto l'eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante exteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale. Detta valutazione – concernente la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro e alla dignità della professione non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato alla sola legittimità formale del provvedimento dell'ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all'opportunità ed ai presupposti fattuali della comminata sospensione (cfr. CNF 25 marzo 2017 n. 23 e 19 aprile 2017 n. 42)” (CNF sentenza del 12 aprile 2018, n. 29; CNF sentenza del 12 aprile 2018, n. 28).*

Pertanto, ai fini dell'emissione di un provvedimento di sospensione cautelare, appare necessaria la valutazione dello *strepitus fori* da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina anche nei casi delle fattispecie tipiche e tassative previste dagli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014.

Detta valutazione, come affermato dalla giurisprudenza citata, deve concernere la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione e non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato alla sola legittimità formale del provvedimento dell'ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all'opportunità ed ai presupposti fattuali della comminata sospensione.

Chiariti tali aspetti, nel caso di specie, appare necessario valutare se il Consiglio Distrettuale di Disciplina abbia o meno effettuato la valutazione dello *strepitus fori* derivante dalla sentenza di condanna penale a carico dell'avv. [RICORRENTE] per il reato di cui all'art. 646 c.p. emessa dal GIP del Tribunale di Nuoro.

Dall'esame dei provvedimenti impugnati emerge che: in relazione al primo, datato 25 maggio 2018, non risulta che il Consiglio Distrettuale di Disciplina abbia effettuato alcuna valutazione in merito al clamore suscitato dalle imputazioni penali; in ordine al secondo, datato 6 giugno 2018, il Consiglio Distrettuale di Disciplina si è limitato a riferire che *“i fatti contestati appaiono di rilevante gravità”*.

Non emerge pertanto dai detti provvedimenti che il Consiglio Distrettuale di Disciplina abbia nello specifico valutato e/o accertato il clamore suscitato dalle imputazioni penali nei confronti dell'avvocato [RICORRENTE], in una dimensione oggettiva di rilevante exteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale.

La mancata motivazione sulla sussistenza dello *strepitus fori* costituisce omissione tale da inficiare la validità della decisione stante la mancanza del presupposto necessario (CNF n. 28/2018 e n. 23/2018)

Alla luce delle suesposte considerazioni, il motivo di impugnazione è pertanto fondato e viene accolto.

L'accoglimento del presente motivo assorbe le altre censure.

Il Collegio, pertanto, accoglie il ricorso e dispone la revoca del provvedimento di sospensione cautelare per mesi 12 emesso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, accoglie il ricorso e dispone la revoca del provvedimento di sospensione cautelare per mesi 12 .

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2018;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 13 dicembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria